



# COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

PROVINCIA DI ENNA

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA AGLI INDIGENTI

=====

via Roma, 282 - 94010 Gagliano C.to - Tel. 0935699211 - fax 0935693293 - [www.comunegagianocastelferrato.en.it](http://www.comunegagianocastelferrato.en.it)

### **Art. 1**

#### **Garanzie al cittadino**

- 1) In attuazione delle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini sprovvisti dei mezzi di sussistenza necessari il diritto a condizioni di vita adeguata al rispetto delle dignità della persona, questo Comune istituisce il servizio di integrazione lavorativa agli indigenti.

### **Art. 2**

#### **Obiettivi - Finalità**

- 1) Il servizio di integrazione lavorativa agli indigenti, si prefigge lo scopo di trasformare il concetto di mera assistenza in una forma di promozione attiva del cittadino mediante l'espletamento di un'attività socialmente utile, la quale non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Trattasi, di fatto, di una misura alternativa, ma non sostitutiva, all'erogazione del sussidio straordinario economico che ha carattere volontario ed è articolata in servizi utili alla collettività gaglianese.

### **Art. 3**

#### **Istanze**

- 1) Le domande per ottenere l'assistenza lavorativa, redatte su apposito modulo fornito dal Servizio Assistenza Sociale, devono contenere le notizie richieste ed integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare.
- 2) L'istanza ha la forma della dichiarazione sostitutiva della l'atto di notorietà, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 3) Le domande dovranno inoltre contenere le seguenti indicazioni:
  - a. Cognome e nome, data e luogo di nascita del richiedente e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare;
  - b. Occupazione e condizioni del richiedente e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare;
  - c. Redditi di qualsiasi specie percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare.
- 4) Il richiedente non deve svolgere attività lavorativa di qualsiasi natura e tipologia.

### **Art. 4**

#### **Compenso**

- 1) Ogni assistito avviato al servizio di integrazione lavorativa riceverà un compenso forfetario mensile di Euro 300,00 (trecento/00), per un'attività di n. 60 ore mensili. La durata può variare da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, da esaurirsi nell'arco temporale che l'Amministrazione riterrà opportuno.
- 2) Il compenso forfetario percepito costituisce reddito di alcun tipo in quanto ha natura di intervento assistenziale e non è pertanto soggetto ad alcuna ritenuta.
- 3) Per gli avviati al servizio di integrazione lavorativa l'Ente provvederà a stipulare apposite polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 5**

#### **Procedura per l'accesso al servizio**

- 1) Il servizio di integrazione lavorativa agli indigenti sarà articolato in progetti, per via emanazione di apposito bando. Lo stesso bando riporterà la documentazione di rito che dovrà essere allegata alle singole istanze e che sarà esaminata per la preliminare istruttoria da parte del Servizio Assistenza Sociale.
- 2) In caso che le domande pervenute entro i termini indicati nel bando superino la disponibilità finanziaria programmata, il servizio preposto andrà a predisporre un'apposita graduatoria che tenga conto dei seguenti requisiti:

- a) Valore dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente il beneficio, che non dovrà comunque essere superiore ad Euro 7.000,00;
- b) Composizione del nucleo familiare;
- c) Disagiata situazione sociale che determini uno stato di bisogno e/o uno stato di marginalità sociale quale la prole numerosa, la condizione dell'abitazione del richiedente, la carcerazione, lo stato di tossicodipendenza, di alcoolismo, malattie gravi dei componenti il nucleo familiare;
- d) Potrà accedere al servizio al massimo un componente per ogni nucleo familiare;
- e) Il rifiuto dell'espletamento del servizio costituisce causa di esclusione dalla graduatoria;

#### **Art. 6**

#### **Organizzazione del servizio**

- 1) Gli avviati espletano il servizio nei giorni, nei luoghi e nelle ore stabilite dall'Amministrazione, e saranno coordinati dagli uffici competenti, che andranno a impartire le necessarie direttive, al fine di una migliore utilizzazione degli avviati, per verificare i risultati raggiunti e gli obiettivi previsti.

#### **Art. 7**

#### **Norme finali**

- 1) Le spese necessarie al pagamento dei compensi spettanti, degli oneri assicurativi e dei materiali occorrenti, saranno imputate all'apposito intervento del bilancio relativo all'esercizio finanziario.

#### **Art. 8**

#### **Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento che consta di n° 8 articoli, dopo l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Gagliano Castelferrato.